

## D. Lgs. n. 101/2018

*“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*

### DISPOSIZIONI DI INTERESSE

<p><b>Linee guida piccole e medie imprese</b> (art. 14, co.1, lett. d)</p>	<p>Tra le novità di maggior interesse, si rileva, in primo luogo, l’introduzione al codice privacy, dell’<b>art. 154-bis</b> che indica tra i poteri dell’Autorità Garante (<b>co.1, lett.a</b>) quello di “<b>adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all’art. 25 del Regolamento</b>”.</p> <p>Viene, inoltre, previsto (<b>co. 4</b>) che, “<b>in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, il Garante, (...) promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento</b>”.</p> <p>Tali previsioni, in linea con quanto più volte <b>richiesto dall’Ance</b>, favoriranno la definizione di modalità semplificate per l’adempimento, da parte delle piccole e medie imprese, degli obblighi previsti dal GDPR, tenendo conto anche delle specificità dei “<b>singoli settori</b>”.</p>
<p><b>Periodo “di attenzione” di 8 mesi</b> (art. 22, co.13)</p>	<p>Il decreto ha, inoltre, previsto che il Garante, per i <b>primi 8 mesi</b> dall’entrata in vigore del decreto (<b>fino al 19 maggio 2019</b>), dovrà tenere conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.</p>
<p><b>Consenso minori con più di 14 anni</b> (art. 2, co.1, lett.f)</p>	<p>Introdotta al codice privacy l’<b>art. 2-quinquies</b> che stabilisce che il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, può essere espresso dal minore che abbia <b>compiuto i 14 anni</b>.</p>
<p><b>Misure di garanzia</b> (art. 2, co.1, lett.f)</p>	<p>Previsto all’<b>art. 2-septies</b> del codice che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento se in presenza delle condizioni di cui all’art. 9, par. 4 GDPR (previo consenso o in adempimento ad obblighi di legge o esercizio di un diritto in ambito lavoristico) e in conformità alle <b>misure di garanzia</b> che saranno disposte dal Garante, con cadenza biennale e previa consultazione pubblica (es. su sistemi di cifratura, pseudonimizzazione, minimizzazione e le altre misure utili per garantire i diritti degli interessati).</p>

<p><b>Trattamento dati relativi a condanne penali e reati (art. 2, co.1, lett.f)</b></p>	<p>Introdotta, inoltre, l'<b>art. 2-octies</b>, che ha previsto la necessità che il trattamento dei dati personali relativi a <b>condanne penali e a reati connessi a misure di sicurezza</b>, è consentito se autorizzato da norma di legge o, nei casi previsti da legge, di regolamento e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di lavoro, nell'ambito dei rapporti di lavoro, secondo i limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi;</li> <li>h) per l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;</li> <li>i) per l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;</li> <li>l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese.</li> </ul> <p>Con decreto del Ministero di Giustizia, è autorizzato il trattamento di tali dati se effettuato in attuazione dei Protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'Interno o con le prefetture-UTG. Il decreto individuerà le tipologie di dati trattati, gli interessati e i trattamenti eseguibili. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del DLgs, il trattamento di tali dati in attuazione dei suddetti protocolli è consentito, purché previo consenso del Garante, tali Protocolli indichino la tipologia dei dati da trattare e le operazioni eseguibili.</p>
<p><b>Persone "designate" (art. 2, co.1, lett.f)</b></p>	<p>Prevista, all'<b>art. 2-quaterdecies</b> la possibilità che il titolare o il responsabile del trattamento prevedano l'assegnazione a <b>persone fisiche</b>, espressamente <b>designate</b> e che operano sotto la loro autorità, di compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali.</p>
<p><b>Organismo nazionale di accreditamento (art. 2, co.1, lett.f)</b></p>	<p>Indicato, all'<b>art. 2-septiesdecies</b> quale organismo nazionale di accreditamento, <b>Accredia</b>, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Resta fermo il potere del Garante di assumere direttamente l'esercizio di tali funzioni in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'ente di accreditamento.</p>
<p><b>Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 15)</b></p>	<p>Indicate, nel novellato <b>art. 166</b> del codice privacy, le violazioni oggetto di sanzione amministrativa, ivi compresa la mancata effettuazione della valutazione d'impatto.</p>

	<p>Il Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indagine, e a seguito di ispezioni o verifiche può avviare il procedimento per l'adozione di sanzioni notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni.</p> <p>Entro 30 giorni dalla ricezione il contravventore può chiedere di essere sentito dal Garante o inviare scritti difensivi.</p> <p>Entro il termine per la presentazione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.</p> <p>Previsto che il <b>50% del totale annuo</b> dei proventi delle sanzioni, saranno utilizzate per specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione.</p> <p>Il Garante, con proprio Regolamento pubblicato in G.U. definisce le modalità per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni con relativi termine.</p>
<p><b>Trattamento illecito dei dati</b>  (art. 15, co. 10)</p>	<p>Novellato l'<b>art. 167</b> del codice in merito al trattamento illecito dei dati e introdotti l'<b>art. 167-bis</b> che introduce il <b>reato di comunicazione e diffusione illecita di dati su larga scala</b> e l'<b>art. 167-ter</b> che introduce il reato di <b>acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala</b>.</p>
<p><b>Procedimenti sanzionatori pendenti</b> (art. 18)</p>	<p>Previsto che per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è consentito il pagamento in misura ridotta (2/5 del minimo edittale) <b>entro 90 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto (18 dicembre 2018).</p> <p>Decorso tale termine, l'atto assume valore di ordinanza-ingiunzione senza ulteriore notificazione, e dovrà essere corrisposto l'importo indicato <b>entro 60 giorni</b> dalla scadenza del termine suddetto (16 febbraio 2019).</p> <p>Il Garante, ferma restando la possibilità per il contravventore di fornire memorie difensive, può disporre l'archiviazione o l'ordinanza-ingiunzione.</p>
<p><b>Trattazione affari pregressi</b> (art. 19)</p>	<p>Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (<b>4 ottobre 2018</b>) il Garante provvederà a pubblicare un avviso sul proprio sito istituzionale, a seguito del quale i soggetti interessati potranno, entro i successivi 60 giorni, presentare motivata richiesta di trattazione di reclami, segnalazioni e richieste di verifica preliminare pendenti.</p>

<b>Autorizzazioni generali del Garante (art. 21)</b>	<p>Il Garante, con provvedimento da porre in consultazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (<b>17 dicembre 2018</b>), individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni già adottate che risultano compatibili con il regolamento e il DLgs e provvede, se necessario, al loro aggiornamento.</p> <p>Le autorizzazioni incompatibili cessano di produrre effetti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.</p>
<b>Disposizioni transitorie (art. 22)</b>	<p>Precisato che, dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante continueranno ad applicarsi se compatibili con il GDPR e il DLgs.</p>

*Settembre 2018*